



PROVINCIA DI MATERA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 13 gennaio 2012

INDICE

- Art. 1** – Finalità
- Art. 2** – Patrocinio
- Art. 3** – Benefici economici
- Art. 4** – Limiti
- Art. 5** – Destinatari dei benefici
- Art. 6** – Atto di indirizzo del Consiglio Provinciale
- Art. 7** – Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici
- Art. 8** – Istruttoria
- Art. 9** – Criteri di valutazione
- Art. 10** – Erogazione
- Art. 11** – Vincoli
- Art. 12** – Utilizzo dei locali provinciali
- Art. 13** – Resoconti
- Art. 14** – Istituzione albo dei benefici di provvidenze
- Art. 15** – Suddivisione dell'albo
- Art. 16** – Tenuta dell'albo
- Art. 17** – Elargizioni dell'Ufficio del Consiglio
- Art. 18** – Norma transitoria
- Art. 19** – Norma di rinvio
- Art. 20** – Norma finale

- Allegato **A**

- Allegato **B**

Art. 1
(Finalità)

1. La Provincia di Matera disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni di interesse culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, sociale, umanitario, scolastico ed educativo sul territorio dell'intera Provincia, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La Provincia assicura equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, allo scopo di realizzare il miglior impiego possibile delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità provinciale.

Art. 2
(Patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "Con il patrocinio della Provincia di Matera".
2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti ad apporre lo stemma della Provincia su volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari ed ogni altra forma di comunicazione relativa alle iniziative patrocinate.
3. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

Art. 3

(Benefici economici)

1. Gli interventi della Provincia relativi alla concessione di benefici economici, sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente e ordinaria dei beneficiari, possono avvenire mediante:
 - a) contributi;
 - b) esenzioni.

2. I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei singoli richiedenti e/o per singole iniziative occasionali (*contributi un tantum*).

3. Le esenzioni possono assumere la forma di:
 - a) concessione temporanea dell'uso gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature provinciali;
 - b) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio valutabile in termini economici al soggetto richiedente.

Art. 4

(Limiti)

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai contributi concessi dalla Provincia per lo svolgimento di compiti istituzionali o amministrativi che essa, con apposito atto, abbia affidato o delegato ad altri soggetti;
 - b) ai contributi concessi in conseguenza della partecipazione della Provincia e società, consorzi, associazioni, comitati o altri enti e soggetti;
 - c) ai contributi dovuti in virtù di leggi statali o regionali;
 - d) ai benefici ed alle agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e beni della Provincia disposti in conformità di regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo da parte dei soggetti interessati.

Art. 5

(Destinatari dei benefici)

1. Possono accedere ai contributi e alle esenzioni i soggetti che abbiano un legame con il territorio della Provincia di Matera o che comunque svolgano un'attività di particolare interesse per la comunità provinciale o per la promozione dell'immagine della Provincia rientranti nelle seguenti categorie:
 - a. Comuni, Unioni ed Associazioni di Comuni;
 - b. altri Enti pubblici;
 - c. Enti privati non commerciali, associazioni onlus, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, nonché persone fisiche che presentino richiesta per realizzare attività o iniziative a favore della comunità provinciale.
2. La concessione di contributi viene disposta esclusivamente per le Associazioni ed Enti che svolgano la propria attività prevalentemente a beneficio del territorio provinciale.

Art. 6

(Atto di indirizzo del Consiglio Provinciale)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, o comunque in concomitanza all'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno successivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie ivi previste, il Consiglio Provinciale approva un atto di indirizzo sulla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento.
2. L'atto di indirizzo deve prevedere:
 - a) la previsione dei criteri generali, delle caratteristiche e delle finalità delle attività e/o delle iniziative alle quali può essere concesso il contributo;
 - b) la tipologia, le finalità e le caratteristiche delle attività e/o delle iniziative alle quali è data priorità nella concessione dei contributi;
 - c) un ordine decrescente di soggetti ai quali è data priorità nella concessione del contributo;
 - d) la misura massima del contributo erogabile in cifra assoluta e in rapporto al totale della spesa preventivata e sostenuta per ogni attività e/o iniziativa per la quale lo stesso è concesso, anche in maniera differenziata in base alle caratteristiche od alla finalità delle medesime;
 - e) l'ammontare massimo del contributo oltre il quale la Giunta deve assicurare formale informativa alla conferenza dei capigruppo.
3. Inoltre l'atto di indirizzo di cui al primo comma può prevedere ogni indicazione generale ritenuta opportuna per indirizzare la Giunta Provinciale nell'esercizio del suo potere discrezionale di selezione delle attività e delle iniziative da sostenere.

4. L'atto di indirizzo del Consiglio Provinciale è reso pubblico con mezzi idonei ad assicurare adeguata conoscenza da parte dei cittadini, ed in particolare a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito dell'Ente, sollecitando ogni fattiva collaborazione al fine di conseguire ogni altra possibile forma di diffusione ritenuta utile.

Art. 7

(Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici)

1. Le domande di ammissione al patrocinio e ai benefici di cui all'art. 3 devono essere redatte in forma scritta, essere sottoscritte dal soggetto richiedente o dal suo legale rappresentante ed essere indirizzate al Presidente della Provincia.
2. Alle domande devono essere allegati:
 - a) una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività o dell'iniziativa, delle sue finalità e dei suoi obiettivi, dei destinatari o dei fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale e del periodo di svolgimento (*fac-simile allegato al presente Regolamento sub A*);
 - b) un preventivo delle spese previste e dei relativi mezzi di finanziamento.
3. A pena d'inammissibilità, le domande devono pervenire alla Provincia di Matera entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Le domande per i contributi una-tantum, le esenzioni e i patrocini devono, invece, essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Art. 8

(Istruttoria)

1. Il Presidente della Provincia di Matera assegna le richieste di contributo ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo.
2. I singoli settori provvedono agli adempimenti di loro competenza.

3. Il dirigente del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, e delle altre normative vigenti, ed al termine della stessa predispose proposta motivata di deliberazione per la concessione o il diniego del contributo, anche in considerazione delle risorse disponibili in bilancio e degli indirizzi previsti nell'atto di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.
4. Fermo quanto previsto al comma precedente, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.

Art. 9

(Criteri di valutazione)

1. La Giunta Provinciale esamina le domande di ammissione al patrocinio o ai benefici di cui all'art. 3, così come istruite dai dirigenti dei settori competenti, e ne delibera la concessione alla luce ed in conformità degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale.
2. Le esenzioni di cui all'art. 3 possono essere concesse al soggetto richiedente per un solo evento all'anno.
3. Sono escluse dal patrocinio e dai benefici economici le iniziative che prevedono il pagamento per accedere alle iniziative, mentre potranno essere ammesse quelle a scopo benefico e che prevedono un'offerta all'ingresso.
4. Sono escluse dal patrocinio e dai benefici economici le iniziative di promozione commerciale, nonché iniziative non rivolte alla cittadinanza ma a categorie specifiche e predefinite (es. assemblee dei soci).

Art. 10

(Erogazione)

1. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente per materia sulla scorta della deliberazione di cui al precedente art. 9.

2. L'erogazione del contributo è comunque effettuata previo accertamento della realizzazione delle attività e/o delle iniziative per cui il contributo è stato concesso su presentazione, da parte del soggetto beneficiario, del rendiconto economico delle medesime attività e/o iniziative.
3. Nel rendiconto economico debitamente sottoscritto dal richiedente, deve essere riportato, in modo analitico, l'ammontare delle singole spese sostenute per l'erogazione e lo svolgimento dell'attività e/o dell'iniziativa, l'ammontare e la provenienza delle entrate con cui l'iniziativa è stata finanziata, i materiali, i beni mobili ed immobili e le prestazioni diverse dal denaro forniti direttamente dal beneficiario del contributo o messi gratuitamente a sua disposizione da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 11

(Vincoli)

1. I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni.
2. L'Amministrazione Provinciale dovrà essere informata dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposita dichiarazione e/o documentazione da inviare entro 30 giorni dal termine della manifestazione (*fac-simile allegato al presente Regolamento sub B*)
3. La corresponsione dei contributi una-tantum è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente comma e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. I beneficiari del contributo annuale dovranno inviare, entro il 20 febbraio dell'anno successivo all'esercizio nel quale hanno ricevuto il beneficio, apposita dichiarazione secondo lo schema allegato al presente Regolamento sub B.
5. In caso di necessità inderogabile dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
6. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle diverse manifestazioni, iniziative, eventi e/o progetti, con la pubblicazione dello stemma provinciale.

7. Nell'ipotesi in cui le attività o le manifestazioni non vengano realizzate la Giunta Provinciale provvederà alla revoca di quanto concesso o al recupero totale o parziale del contributo elargito, nei modi previsti dalla legge.

8.

Art. 12

(Utilizzo di locali provinciali)

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione Provinciale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Provinciale e all'osservanza delle norme contenute nei rispettivi regolamenti.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità dei carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 13

(Resoconti)

1. Ogni tre mesi il Presidente della Provincia trasmette alla conferenza dei capigruppo consiliari elenchi analitici dei contributi concessi, non concessi o revocati nel trimestre precedente.
2. La segreteria generale, sulla base di provvedimenti dirigenziali trasmessi da ciascuna area funzionale, predispose e rende pubblico un rapporto riepilogativo dei contributi concessi nell'anno precedente. Copia di tale rapporto viene inviato al Consiglio Provinciale entro il termine di approvazione del Rendiconto di gestione.

Art. 14

(Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 118 del 7.4.2000, è istituito l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a carico del bilancio provinciale.

2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali che devono includere i soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Art. 15

(Suddivisione dell'albo)

1. L'albo è suddiviso in aree di intervento.
2. Per ciascun beneficiario, persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi o soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a. le generalità (per le persone giuridiche: denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare);
 - b. la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - c. l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d. la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni;
 - e. gli estremi della deliberazione di concessione;
 - f. gli estremi del provvedimento dirigenziale di erogazione;
 - g. gli estremi del provvedimento dirigenziale di liquidazione.

Art. 16

(Tenuta dell'albo)

1. L'Area Finanziaria della Provincia cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati e prescritti adempimenti.
2. L'albo può essere consultato da chiunque.

Art. 17

(Elargizioni dell'Ufficio del Consiglio)

1. In forza delle disposizioni di cui artt. 14, comma 1 lett.a, e 15, comma 6, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, viene annualmente assegnata al Consiglio Provinciale specifica somma da utilizzare per fronteggiare la compartecipazione del Consiglio stesso ad iniziative e/o manifestazioni di particolare rilevanza, ferme restando le regole procedurali fissate dal presente Regolamento.

Art. 18

(Norma transitoria)

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le domande di concessione di contributi già pervenute durante il corso del corrente anno ed a tutte quelle che perverranno entro il 31 dicembre 2011.

Art. 19

(Tenuta dell'albo)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto provinciale, alle norme di legge e ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività della Provincia.

Art. 20

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 21 del 28 aprile 1998, avente ad oggetto: "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di interventi finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati per le attività culturali, sociali, sportive e dello spettacolo".